

**SABRINA MURRA
AVVOCATO**

**TRIBUNALE DI LECCE
Giudice del Lavoro
RICORSO EX ART. 409 ss. c.p.c.**

N° 9179/17

PER: RIZZELLO Alessandra, nata a Lecce il 15/06/1973, C.F. RZZLSN73H55E506X, ivi residente alla Via D. Modugno n. 6, rappresentata, domiciliata e difesa, in virtù di mandato reso a margine del presente atto, dall'**avv. Sabrina Murra**, c.f. MRRSRN80E46B506C (fax.0832.713292 pec: avvmurrasabrina@legalmail.it);

CONTRO
il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA** (80185250588), **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (97613140017), nelle persone dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, presso **AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO con sede in 73100 Lecce alla Via Francesco Rubichi 23;**

NONCHE' CONTRO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA PUGLIA AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE, in persona del dirigente pro tempore, con sede in via Cicoletta 11 in Lecce;

NONCHE' CONTRO

n. 45 Docenti

PREMESSO

1. che la ricorrente è docente di scuola primaria, titolare di cattedra su posto comune per l'a.s. 2015/2016 presso l'I.C. "Costa" di Cinisello Balsamo (MI), immessa in ruolo con decorrenza giuridica 01.09.2015

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 - 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 - Cell. 3280288255
Pec. avvmurrasabrina@legalmail.it



AVV. Murra Sabrina
Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi nella presente procedura, nonché in quelle eventuali di opposizione, appello o di esecuzione, autorizzandoVi anche ad intimare precetto, promuovere ed estinguere procedure espropriative, sia mobiliari che immobiliari, e munendoVi di ogni facoltà di legge, nessuna esclusa od eccettuata, comprese quelle di proporre appelli incidentali, domande riconvenzionali, di chiamare terzi in causa, ed infine di transigere, conciliare, sostituire avvocati. Vi autorizzo espressamente a riscuotere somme ed a rilasciare le relative quietanze.
Ratifico sin da ora il Vostro operato ed eleggo ad ogni effetto di legge domicilio presso il Vostro Studio, in Novoli, alla Via Plava n. 20. Ai sensi del D. Lgs 196 2003 autorizzo Voi e i Vostri collaboratori al trattamento dei nostri dati personali che Vi saranno comunicati ai fini dell'espletamento del presente mandato professionale, con l'intesa che detti dati saranno utilizzati solo ed esclusivamente al fine di tale espletamento e che, sempre nell'ambito della suddetta limitazione, non saranno comunicati ad alcuno oltre ai collaboratori del Vostro studio.

Novoli, li 29/06/2017

Sabrina Murra

È autografa

Avv. Sabrina Murra

Sabrina Murra

SABRINA MURRA
AVVOCATO

col piano di assunzioni straordinario di cui alla l. n. 107/2015 (*contratto di lavoro a.s. 2015/2016, Allegato 1*);

2. che la stessa, dal **1 settembre 2016** è stata trasferita dalla sede di Cinisello Balsamo (MI) alla sede di Gorizia all'ambito Friuli Venezia Giulia 0005, per prendere servizio presso quest'ultimo;
3. che, in virtù di assegnazione temporanea ex art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, solo ed esclusivamente per l'anno scolastico 2016 - 2017, l'istante è in servizio presso l'I.C. di Alessano; (*domanda di assegnazione temporanea ex art. 42 D.lgs 151/2001 con decreto di ammissione, allegato 2*)
4. che, l'istante ha partecipato alla "fase C" delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2016/2017, e cioè al piano straordinario previsto per l' a.s. di riferimento, dalla Legge n. 107/2015, art. 1, comma 108, e disciplinato dall'art. 63 del C.C.N.I. Mobilità del 08.04.2016, la cui mobilità è stata prevista su tutti i posti vacanti e disponibili e su tutto il territorio nazionale;
5. che, quindi, a tal fine, la sig.ra Rizzello ha presentato rituale domanda di partecipazione, entro i termini previsti dalla legge, ed ha richiesto l'assegnazione su classe di concorso EEEE posto comune, indicando le preferenze territoriali nella "Sezione G" della domanda (*domanda di trasferimenti, come notificata sul portale Istanze On Line, allegato 3*);
6. che, al momento della pubblicazione dei trasferimenti della scuola primaria posto comune per l'a.s. 2016/2017, l'istante, pur inserita nell'elenco dei trasferimenti, con punteggio 19 (a cui si aggiungono punti 6 - per il ricongiungimento familiare - nell' ambito richiesto) è stata assegnata all'**Ambito Territoriale n. 0005 della Provincia di Gorizia**, ovvero ad A.T. espresso come preferenza n. 64; (*mail di notifica sede assegnata, doc. 4*);
7. che, invece, **altri 45 concorrenti della stessa procedura di mobilità e della stessa fase, con punteggio e posizione inferiore a quella della ricorrente, sono stati assegnati nell'ambito 0001, 0004, 0005 Puglia**

SABRINA MURRA
AVVOCATO

nonché ambito 0021 e 0023 Puglia, della sede indicata dall'istante
(estratto trasferimento dei 45 docenti, doc. 5),

8. che tale circostanza è certamente frutto dei numerosi errori compiuti dal MIUR nell'effettuazione di siffatte operazioni, così tanto macroscopici e gravi, dall'aver trovato amplissima menzione anche nella stampa nazionale specializzata e generale;
9. che l'illogica ed illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica ha comportato numerose, assurde situazioni, che coinvolgono anche l'odierna istante, che pur avendo la precedenza prevista dal contratto, si è vista scavalcata da altri docenti che sono stati assegnati nella sede richiesta dall'istante;
10. che in tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il **principio dello scorrimento della graduatoria**, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti;
11. che, la lavoratrice è costretta ad adire la Magistratura competente affinché adotti un provvedimento che salvaguardi e tuteli i diritti e le prerogative della docente; l'istante, infatti, essendo stata assegnata in provincia di Lecce ex art. 42 bis del D.Lgs 151/2001, per gli anni a venire, potrebbe essere trasferita in uno qualsiasi dei paesi della provincia di Milano, dunque anche con notevole distanza dal suo luogo di residenza, creando ciò notevoli problemi al nucleo familiare considerato che la stessa vive da sola con due figlie minori.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITA' E BUON
ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI CUI
ALL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE DELL'ART. 28 COMMA 1 DEL
D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 – ILLEGITTIMITA' ED
ILLOGICITA' DELLA CONDOTTA AMMINISTRATIVA

Il M.I.U.R. non ha fornito alcuna motivazione per l'assegnazione dell'istante in una sede diversa rispetto a quelle indicate tra le preferenze. Pertanto,

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 – 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 – Cell. 3280288255
Pec. avv.murra.sabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA AVVOCATO

l'istante non è stata messa in grado di valutare la correttezza della procedura. Il silenzio dell'amministrazione ha impedito a questa difesa di condurre una scrupolosa indagine, affrontata con rigoroso metodo deduttivo (eventualmente utilizzando anche le conoscenze tecniche di esperti del settore), e ci si è dovuti affidare a mere ipotesi (sebbene ampiamente plausibili)-nel tentativo di comprendere i meccanismi burocratici che hanno portato un esito così tanto esecrabile. In particolare, questa difesa non è in grado di affermare con assoluta certezza se l'assegnazione della lavoratrice in una sede di una provincia diversa sia frutto di uno dei tanti errori materiali pubblicamente denunciati e commessi nella procedura in parola, o dall'applicazione, a monte, di un procedimento attuato in spregio ai principi di Legge, e quindi illegittimo. Pertanto, ad oggi non può non rilevarsi come il risultato conseguito dalla procedura sia certamente contrario alla Legge, poiché il Ministero ha stilato un elenco per cui chi ha un minor punteggio (talvolta anche a punteggio 0) ha trovato una sede di servizio più favorevole, rispetto alla sede indicata dalla odierna ricorrente. Sta di fatto che dai (pochissimi) atti pubblicati dal M.I.U.R., ed in possesso dell'istante, si evince con certezza la illegittimità del provvedimento adottato ai danni della lavoratrice. Ed infatti, qualora lo sciagurato esito della procedura non fosse cagionato da errore materiale, il metodo applicato dall'amministrazione per assegnare l'istante alla sede spettante è certamente illegittimo. Valga il vero. Il CCNI Mobilità, all'art. 6, par. "Fase C", punto sub) 1, afferma che "la mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza, ovvero determinato o completato d'ufficio." Dunque, l'assegnazione della sede è effettuata dagli Uffici Regionali, per tutti gli ambiti territoriali indicati, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di trasferimento, e secondo l'unica

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 - 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 - Cell. 3280288255
Pec. avv-murrasabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA AVVOCATO

legittima modalità consentita, ovvero quella dello scorrimento della graduatoria. È evidente che lo scorrimento della graduatoria deve avvenire fino al limite dei posti disponibili; in altre parole, l'Ufficio territoriale avrebbe dovuto assegnare la prima sede indicata nella domanda di trasferimento, o, in mancanza di posti disponibili, scorrendo via via i posti, come indicati nell'elenco delle preferenze, il tutto seguendo tassativamente l'ordine della graduatoria, ovvero del punteggio assegnato a ciascun docente. È del tutto evidente che, al contrario, nulla di tutto ciò sia accaduto. In effetti, allo stato non è dato neppure conoscere quali sono i motivi per cui l'istante, al pari di tanti colleghi, non ha potuto trovare posto nella prima sede effettivamente disponibile, tra quelle indicate come preferenza, poiché il MIUR non ha, preventivamente, reso noto il criterio, il c.d. algoritmo, utilizzato per l'assegnazione delle sedi; ciò che purtroppo è dato constatare tuttavia, è che siffatto algoritmo, applicato più o meno correttamente, non è certamente stato rispettoso del principio di scorrimento della graduatoria, avendo portato una situazione per cui a maggior punteggio non corrisponde un maggior favore. D'altro canto la scarsissima (meglio si direbbe inesistente) trasparenza con la quale tali operazioni sono state condotte, caratterizzato da atti al momento segreti, poiché non resi pubblici sui canali ufficiali della p.a., non rappresenta una caratteristica di questa procedura; si è già conosciuto in passato, specie nel periodo feriale, un siffatto modus operandi, più volte censurato nelle sedi giudiziarie competenti. Sta di fatto che tale insufficiente trasparenza comporta che l'istante è costretta ad intuire le ragioni della paradossale situazione in cui versa, attingendo alle notizie di stampa, cercando di districarsi nel mare delle voci che in questi giorni stanno affollando il tribolato panorama scolastico. Da quanto è dato comprendere, quindi, è possibile ipotizzare che il normale scorrimento dell'elenco non sia

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 – 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 – Cell. 3280288255
Pec. avvмурrasabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA AVVOCATO

avvenuto secondo il principio di Legge, poiché il MIUR avrebbe applicato un illegittimo sistema logico-matematico. Si badi bene che poiché il silenzio del M.I.U.R. ricorda più l'atteggiamento di amministrazioni di Stati con ben altre forme di governo, e non certamente quello di una Repubblica parlamentare, considerata l'intuibile urgenza del caso (di cui comunque si dirà in seguito), questa difesa può solo fornire alcune ipotesi, delle ragioni per cui si è addivenuti al predetto danno. D'altro canto, le OO.SS., hanno riscontrato, e denunciato, numerosi ulteriori profili di illegittimità. In particolare si è riscontrato, come nel caso di specie, il mancato rispetto dell'ordine degli ambiti indicati nella domanda. Tutto ciò spiegherebbe, pur lasciando sinceramente basiti, perché docenti con punteggio più basso si ritrovano in una sede indicata nelle prime preferenze, a discapito di altri docenti, magari in fasi precedenti, che invece non hanno vista soddisfatta la propria domanda. Infatti, come si evince dall'elenco dei trasferimenti, i docenti assegnati nell'ambito PUGLIA 1, 4, 5, 21, 23 indicato dall'istante come preferenze 7, 9, 10, 12, 17, sono tutti collocati in graduatoria in posizione inferiore rispetto alla ricorrente. Come appena affermato, lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercè l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la **lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento**. In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione". Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis,

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 - 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 - Cell. 3280288255
Pec. avvmurra@sabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA AVVOCATO

T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620). Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato sul tema: "il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione della sede che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata. Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il M.I.U.R. fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato "il criterio dell' assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando. In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore." Pertanto, il criterio dell'assegnazione delle sedi di servizio secondo l'ordine di graduatoria assurge al rango di principio normativo generale della materia, che quindi deve operare anche nei casi in cui non sia espressamente previsto

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 – 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 – Cell. 3280288255
Pec. avv.murrasabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA AVVOCATO

dalla norma speciale. Come chiaramente affermato dal Tribunale di TARANTO in una vicenda per molti versi analoga, "la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013). A ben vedere, la concreta motivazione di un siffatto scellerato modus operandi del MIUR si può anche supporre sia frutto di una procedura non esente da difetti; non a caso infatti si sono registrati i gravi ritardi nella pubblicazione degli elenchi dei trasferimenti, ed è dunque intuibile, ma giammai giustificabile, che il ritardo nelle operazioni e l'esigenza di operare in tempi rapidissimi, siano la reale causa di tali gravissime imprecisioni. In questa vicenda aleggia il sospetto che il MIUR abbia operato con siffatta sufficienza forse ritenendo che i docenti non avessero da che lamentarsi per l'assegnazione di una o l'altra sede, visto che dovrebbero ritenersi già particolarmente fortunati ad essere appena usciti dal tunnel del precariato, quasi fossero graziati dalla manna dal cielo, giunta sotto forma della "Buona Scuola", che ogni abuso emenda e redime. E dunque, se l'Ufficio ha necessità di sorvolare su qualche "trascurabile" dettaglio del posto di lavoro, perché in deprecabile ritardo nel proprio lavoro, il lavoratore dovrebbe accettare supinamente di essere assegnato "qua e là" nell'intera nazione. Orbene non v'è chi non veda che giammai le esigenze di speditezza (spesso utilizzata nel settore scolastico come grimaldello per scardinare inopinabili prerogative dei lavoratori) possono essere motivo per derogare ai principi fondamentali della procedura selettiva, e per consentire che l'Ufficio si ariconosca poteri discrezionali che gli sono del tutto estranei. Per dirla con il Consiglio di Stato, "neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 - 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 - Cell. 3280288255
Pec. avvmmurrasabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA
AVVOCATO

disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti." In conclusione, la condotta dell'amministrazione è smaccatamente illegittima perché, violando i principi costituzionali suddetti, ignorando interamente gli obblighi di procedere secondo l'ordine di graduatoria nell'assegnazione di ciascun candidato nella sede indicata secondo l'ordine espresso, ha posto in essere una procedura selettiva del tutto parziale ("i migliori" non hanno avuto diritto ad ottenere la sede di servizio "migliore").

VIOLAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N.

241

In conclusione, non ci si può esimere dall'osservare come il provvedimento con il quale l'amministrazione scolastica ha assegnato l'istante ad una sede indicata nella domanda di trasferimento, dopo molte altre, e ha rigettato la richiesta di trasferimento su un posto maggiormente preferito dalla docente, sia a dir poco carente di motivazione. Difatti, l'amministrazione si è limitata ad assegnare la ricorrente ad un ambito territoriale evidentemente distante, senza alcuna motivazione, né di carattere generale (sul metodo utilizzato, che a tutt'oggi rimane un vero atto di fede), né particolare, cioè con specifico riferimento alla posizione della ricorrente.

L'impossibilità per la ricorrente di conoscere, con un minimo grado di certezza e completezza, le ragioni specifiche che hanno condotto la p.a. ad adottare il provvedimento amministrativo censurato, è circostanza che da sola prova l'illegittimità della condotta amministrativa.

È infatti perfino superfluo rammentare che per costante insegnamento pretorio, ai sensi dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'obbligo della

SABRINA MURRA AVVOCATO

motivazione, vale a dire dell'esposizione dei presupposti di fatto e delle ragioni di diritto che sono adottati a fondamento delle misure della P.A., vige, salvo esplicite eccezioni, per tutti i provvedimenti amministrativi. (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 11/10/2005 n° 5479).

Si noti inoltre l'evidente violazione di Legge contenuta nella mail inviata all'istante, con la quale l'amministrazione ha comunicato l'esito del provvedimento di trasferimento, del tutto priva di alcuna motivazione! In altre parole il MIUR ha chiesto al lavoratore di fidarsi ciecamente delle "procedure automatiche del Sistema Informativo del Ministero", ribaltando diametralmente l'intenzione del Legislatore consacrata nell'obbligo di motivazione degli atti amministrativi. L'amministrazione infatti, tenta di sottrarsi a siffatto obbligo utilizzando una mera clausola di stile: rendendosi cioè disponibile a soddisfare "eventuali richieste di chiarimento" presso "gli uffici amministrativi competenti", con ciò svuotando completamente il contenuto della norma in oggetto.

Non v'è chi non veda quindi che né il provvedimento di trasferimento, né tanto meno siffatta comunicazione possono in alcun modo essere considerati come adempimento all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo, non consentendo alla ricorrente di conoscere le ragioni della illegittima reiezione della richiesta di trasferimento sulle altre sedi, e della attribuzione di una sede peggiore, rispetto a chi vanta un minor punteggio.

Sul punto è certamente illuminante l'insegnamento del Consiglio di Stato che, con un apprezzabile buon senso, nell'evidente intento di contemperare contrastanti interessi, ha rilevato che il difetto di motivazione, "...nell'ottica sostanziale sull'azione amministrativa, ... ha rilievo quando - menomando in concreto i diritti del cittadino ad un comprensibile esercizio dell'azione amministrativa - costituisce un indizio sintomaticamente rivelatore del

**SABRINA MURRA
AVVOCATO**

mancato rispetto dei canoni di imparzialità e di trasparenza, di logica, di coerenza interna e di razionalità; ovvero appaia diretto a nascondere un errore nella valutazione dei presupposti del provvedimento". (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 9 ottobre 2012, n.5257).

Orbene, proprio muovendo dalla inopinabile considerazione che i diritti della ricorrente sono stati indubbiamente compromessi a causa della scellerata procedura di mobilità i cui esiti sono stati così nefasti, ed aggravati dalla omessa motivazione, il presente ricorso pur provando con assoluta certezza la fondatezza del diritto vantato dalla docente, contiene argomentazioni inerenti circostanze che si è ipotizzato essere alla base del grave danno cagionato dalla p.a. ai danni della ricorrente. Fermo restando quindi il difetto di motivazione e l'invalidità dell'atto impugnato, ci si riserva di fornire ulteriori argomentazioni che si riterranno utili a seguito delle difese di controparte.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Qualora l'On. Giudicante ritenga sussistenti esigenze particolari, o altri elementi indicati all'art. 151 c.p.c., si chiede di essere autorizzati, ai sensi della predetta norma, alla notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati tramite pubblicazione del ricorso sul sito internet dedicato del MIUR stante la impossibilità materiale di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che sono collocati in graduatoria.

Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore, nelle qualità in atti

R I C O R R E

Studio Legale Murra
Via Plava, 20 - 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 - Cell. 3280288255
Pec. avvмурrasabrina@legalmail.it

SABRINA MURRA
AVVOCATO

all'Ecc.mo Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, fissata l'udienza di discussione a norma dell'art. 415, c. 2° c.p.c., voglia:

1) accertare e dichiarare, per i motivi e le causali di cui alla narrativa del presente atto, l'illegittimità della condotta delle Amministrazioni resistenti consistente nell'assegnazione dell'istante all'**AMBITO TERRITORIALE FRIULI VENEZIA GIULIA 0005 (Gorizia)**, in luogo di quello, **AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023 (Taranto)**, legittimamente spettante alla ricorrente, o di quell'altro spettante, tra le preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine espresso, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

2) per l'effetto, dichiarare il diritto dell'istante ad essere assegnata all'**AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023 (Taranto)**, o comunque in una sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza espresso, sempre nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

3) per l'ulteriore effetto, condannare l'Ufficio Scolastico competente ad adottare ogni provvedimento di legge atto ad assegnare la ricorrente in organico di una delle sedi disponibili nell'**AMBITO TERRITORIALE PUGLIA 0023 (Taranto)**, od altra sede elencata nelle preferenze indicate nella domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza e nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;


4) si chiede, in fine, la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, Cap e accessori come per legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario.

In via istruttoria: Quanto alle **PROVE COSTITUITE**, si allegano i documenti indicati nell'indice del fascicolo di parte. Quanto alle **PROVE**

SABRINA MURRA
AVVOCATO

COSTITUENDE, ove ritenuto rilevante anche in seguito all'avverso contegno processuale, si chiede che il Tribunale disponga: **-richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c.** (ovvero, ove occorra, richiesta di informazioni alla p.a. ex art. 213 c.p.c.): si chiede che il Tribunale disponga l'esibizione in giudizio ad opera del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di: -il c.d. "algoritmo", ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione della ricorrente alla sede contestata, nonché per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio, nell'ambito territoriale richiesto; -i documenti relativi al fascicolo di parte della ricorrente, nonché tutte le determinazioni in ordine alla assegnazione della ricorrente della sede assegnata. Con riserva di articolare ogni altra richiesta istruttoria ravvisatasi opportuna, anche a seguito dell'avverso contegno processuale. Si dichiara che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del T.U. sulle Spese di Giustizia (D.P.R. 115/2002) così come modificato dal D.L. n. 98 del 2011 convertito in Legge con ss.mm., il valore della presente controversia è **INDETERMINABILE** ed **ESENTE** dal pagamento del contributo unificato poiché la ricorrente ha percepito nell'anno precedente un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito - quale risultante dall'ultima dichiarazione - inferiore a tre volte l'importo previsto dall'articolo 76, primo comma del suddetto T.U.

Lecce, 07 luglio 2017

Avv. Sabrina Murra


Studio Legale Murra
Via Plava, 20 – 73051 Novoli (Le)
Tel. 0832712816 – Cell. 3280288255
Pec. avvmmurrasabrina@legalmail.it



TRIBUNALE DI LECCE

Sezione Lavoro

Il Giudice del Lavoro

Letto il ricorso N.**9179/2017** depositato in data 24/7/2017,

considerato il numero dei ricorsi pendenti,

visti gli artt.415 e 416 c.p.c.,

fissa l'udienza di comparizione delle parti per il giorno **9/5/2018** alle ore 9.30.

Assegna al ricorrente termine sino a trenta giorni prima della suddetta udienza per la notifica del ricorso e del presente decreto alla controparte.

Assegna al convenuto il termine sino a dieci giorni prima della udienza per la costituzione in giudizio, con l'avvertenza che la costituzione oltre i suddetti termini implica la decadenza di cui all'art.416 c.p.c.

Lecce, 26/7/2017

CA. LAVORO

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO F2
(Maurizio P. P. P.)

Il Giudice del Lavoro

Dott.ssa Maria I. Gustapane

rimis al 10/10/18 imitando parte ricorrente
a notificare il ricorso, il decreto di fissazione
e la presenza ordinaria ai celebrazioni assenti
a scuola ricoprire l'ufficio di Torino
nonché a modificare il ricorso a tutti i
contrainteresati tramite pubblicazione sul sito
istituzionale del MIUR

Il cane

R. G. dell'

Ufficio del volontario

Ufficio Sottosegretario

E' compreso per le ricorrenze, sig. Riccardo Alessandrino,
l'on. Sabino Moro il quale deposita ricorso, verbale d'adempimento
notificato alle controparti, ricorso attestanti la pubblicazione
sul sito MIUR d'on. Moro. Ho presente da Te la data
della notifica e quella dell'adempimento con un solo 30
giorni liberi, pertanto, chiede termine per la notifica ai
controparti. E' compreso il funzionario Paolo Damico
il quale si riferisce al proprio atto e non si oppone
al termine per la notifica

R. Giudice

rimis al 12/12/18 per consentire a parte
ricorrente di ricorrere a modificare ai
contrainteresati ricorrenze

Il cane

R. G. dell'

Copia conforme al suo originale per uso notificato.

Lecce,

12 OTT. 2018

IL CANCELLIERE
IL CANCELLIERE
(Francesco Gallo)



RELATA DI NOTIFICAZIONE

L'anno 2018, il giorno ----- del mese di Settembre. Ad istanza della ricorrente ed ove occorra dei suoi procuratori come in atti costituiti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il Tribunale di Lecce, ho notificato ad ogni effetto di legge, copia del ricorso con relativo verbale d'udienza a:

- BATTAGLINO RITA BENVENUTA, residente in 74122 TARANTO (Ta) alla Via N.Franchina n.3 , inviandone copia a mezzo rac.ta, addì.....
- COFANO ANTONIA, residente in 74100 TARANTO (Ta) alla Via Romagna n.17 , inviandone copia a mezzo rac.ta, addì.....
- DELL'ANNO ANTONELLA, residente in 87062 CARIATI (Cs) alla Via A. De Gasperi n.51, inviandone copia a mezzo rac.ta, addì.....
- ALZETTA TIZIANA, residente in 74027 SAN GIORGIO IONICO (Ta) alla Via Giovanni ^{PASEOLI} Gasperi n.23, inviandone copia a mezzo rac.ta, addì.....
- TANESE ANGELA RITA, residente in 74021 CAROSINO (Ta) alla Via Napoli n.5, inviandone copia a mezzo rac.ta, addì.....
- ZACCARO MARIA TIZIANA, residente in 74014 LATERZA (Ta) alla Via Mameli n.35/A, inviandone copia a mezzo rac.ta, addì.....